COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 6.3.2015
JOIN(2015) 7 final

2015/0064 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

RELAZIONE

(1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana, che prevede l'imposizione di un embargo sulle armi conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) del 5 dicembre 2013.

(2) Il 22 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2196 (2015), che chiarisce la portata dell'embargo sulle armi e modifica i criteri per il congelamento dei beni. Il Consiglio sta preparando una decisione che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare l'UNSCR 2196 (2015).

(3) È pertanto opportuno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione presentino una nuova proposta di regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana.

2015/0064 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana[1],

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio[2] attua alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.

(2) Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) del 5 dicembre 2013 e UNSCR 2134 (2014) del 28 gennaio 2014 e la decisione 2013/798/PESC del Consiglio prevedono l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.

(3) Il 22 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2196 (2015), che estende la portata dell'embargo sulle armi e del congelamento dei beni. Con decisione 2015/…/PESC, il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza il campo di applicazione dei criteri.

(4) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine, in particolare, di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5) Il regolamento (UE) n. 224/2014 dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:

(1) la lettera e) è sostituita da quanto segue:

[1] GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

[2] Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

"e) che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento o il commercio illecito delle risorse naturali, compresi i diamanti, l'oro e la fauna selvatica e i suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana;

(2) la lettera h) è sostituita da quanto segue:

"h) che sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni oppure hanno fornito sostegno a o hanno agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata dal comitato delle sanzioni;"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente